

Regolamento eventi di grandi proporzioni

per la cassa suppletiva LAINF ai sensi della Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (cassa suppletiva LAINF) visti gli artt. 73 cpv. 2ter, 78, 90 cpv. 4 e 92 della Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e l'art. 95a dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF).

Capitolo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

Il presente regolamento definisce l'organizzazione e la procedura della cassa suppletiva LAINF prevista in caso di eventi di grandi proporzioni, con la creazione e l'amministrazione di un fondo di compensazione proveniente dai supplementi di premio finalizzato a rimborsare i singoli assicuratori per le spese che superano il valore soglia.

Art. 2 Definizioni

Definizioni dei termini chiave del presente regolamento.

- a. *Evento di grandi proporzioni*: nell'accezione dell'art. 78 cpv. 1 e cpv. 2 LAINF, per evento di grandi proporzioni si intende un sinistro che rischia verosimilmente di comportare, per gli assicuratori di cui all'art. 68 LAINF, prestazioni assicurative che superano il volume netto dei premi dei rami assicurativi obbligatori dell'anno di assicurazione precedente all'evento infortunistico. Si ha un evento di grandi proporzioni quando il volume netto dei premi viene superato in almeno un ramo dell'assicurazione obbligatoria (art. 95a cpv. 2 OAINF).
- b. *Valore soglia*: il valore soglia è la somma di tutti i premi netti incassati dagli assicuratori di cui all'art. 68 LAINF nell'anno assicurativo precedente a quello in cui si è verificato l'evento rilevante. Tale valore viene determinato separatamente per gli infortuni professionali e non professionali (art. 95a cpv. 2 OAINF). La rilevazione delle masse salariali definitive, eventuali correzioni e notifiche tardive potrebbero far sì che il valore soglia venga determinato solo dopo un certo periodo di tempo.
- c. *Commissione del Consiglio di fondazione per gli eventi di grandi proporzioni (di seguito "Commissione")*: la Commissione è nominata dal Consiglio di fondazione della cassa suppletiva LAINF e si compone di membri selezionati del Consiglio stesso. In caso di evento di grandi proporzioni, la Commissione è l'organo supremo per la gestione del fondo di compensazione e la gestione dell'evento. Svolge i compiti previsti dalla legge.
- d. *Direzione della cassa suppletiva LAINF (di seguito "Direzione")*: la cassa suppletiva LAINF svolge la propria attività sotto la guida di una Direzione, che riferisce al Consiglio di fondazione. La Direzione è composta dall'amministratore delegato coadiuvato dai collaboratori e dalle collaboratrici della cassa suppletiva LAINF.
- e. *Prima richiesta*: notifica iniziale alla Direzione da parte di un assicuratore che teme possa configurarsi un evento di grandi proporzioni.
- f. *Indagine sull'evento di grandi proporzioni*: la Direzione conduce un'indagine qualora la Commissione, sulla base della prima richiesta ricevuta dagli assicuratori, non riesca a stabilire univocamente se si è in presenza di un evento di grandi proporzioni. A tutti gli assicuratori viene chiesto di compilare e restituire un modulo di indagine. La valutazione dei moduli è la base per decidere se avviare la raccolta dei dati (cfr. art. 2, lett. g) per verificare se il valore soglia è stato superato. La decisione è presa dalla Commissione per gli eventi di grandi proporzioni.
- g. *Raccolta di dati per la verifica del valore soglia*: la Direzione chiede agli assicuratori di fornire dati per verificare se i valori soglia sono stati superati.
- h. *Raccolta dei dati per la determinazione del supplemento di premio*: la Direzione chiede agli assicuratori di fornire dati per il calcolo del supplemento di premio.
- i. *Prestazioni assicurative*: rientrano in questa voce le prestazioni a favore degli assicurati, comprendendo le richieste di regresso ma escludendo le prestazioni di riassicurazione e l'adeguamento al rincaro. Si tiene conto degli assegni di invalidità iniziali, ma non dei loro aumenti.

- j. *Prestazioni assicurative estese*: si intendono le prestazioni assicurative di cui alla lett. i inclusi i costi di gestione dei sinistri imputati (senza distinzione tra direttamente imputabili o non imputabili; si applica un tasso percentuale fisso).
- k. *Valore eccedente*: è la parte della somma delle prestazioni assicurative estese già pagate da tutti gli assicuratori agli assicurati che supera il valore limite. In particolare, il valore eccedente è 0 se la somma specificata non supera il valore soglia. Il valore eccedente varia nel tempo.
- l. *Coefficiente di rimborso*: è il quoziente della somma dei supplementi di premio raccolti fino a quel momento e della somma del valore soglia e del valore eccedente. Il coefficiente di rimborso varia nel tempo.
- m. *Supplemento di premio*: ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 LAINF, la Commissione fissa annualmente per tutti gli assicuratori, in misura uguale, i supplementi di premio per gli eventi di grandi proporzioni a partire dall'anno successivo; tali supplementi sono espressi in permille del guadagno assicurato per ogni ramo assicurativo obbligatorio. I supplementi di premio sono determinati in modo tale da poter presumibilmente coprire i costi correnti come risultano dalle notifiche dei singoli assicuratori relative alla stima delle spese complessive per i sinistri e le prestazioni assicurative fornite ai sensi dell'art. 78 LAINF (art. 95a cpv. 1 OAINF).
- n. *Compensazione*: somma versata dalla cassa suppletiva LAINF alla compagnia di assicurazione per compensare le spese che superano il valore soglia.

Capitolo: Organizzazione

Sezione 1: Cassa suppletiva LAINF

Art. 3 Disposizioni generali

- ¹ La cassa suppletiva LAINF è stata costituita da tutti gli assicuratori sotto forma di fondazione ai sensi dell'art. 68 LAINF. Svolge i compiti previsti dall'art. 73 LAINF.
- ² Ai sensi dell'art. 73 cpv. 2 ter LAINF, la cassa suppletiva svolge i compiti previsti dagli artt. 78 e 90 cpv. 4 LAINF in relazione al verificarsi di eventi di grandi proporzioni.

Art. 4 Composizione

Ai sensi dell'atto di fondazione, la cassa suppletiva LAINF è composta dal Consiglio di fondazione e dal Consiglio di amministrazione. La Direzione risponde al Consiglio di fondazione.

Art. 5 Compiti e competenze della cassa suppletiva LAINF

- ¹ Se si verifica un evento di grandi proporzioni, la cassa suppletiva LAINF istituisce un fondo di compensazione. Già prima che un tale evento si verifichi, stabilisce organizzazione e dettagli del finanziamento del fondo di compensazione.
- ² La cassa suppletiva LAINF ha il diritto di richiedere i dati necessari (cfr. art. 28 e art. 29). I dati vengono preparati e resi disponibili in un prospetto aggregato.
- ³ La cassa suppletiva LAINF ha il diritto di prendere visione dei fascicoli in tutti i casi collegati a un possibile evento di grandi proporzioni nell'ambito dei compiti a essa trasferiti.
- ⁴ La Commissione esamina i requisiti di revisione e la loro applicazione agli assicuratori ai sensi dell'art. 68 LAINF (cfr. art. 16).

Art. 6 Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della cassa suppletiva LAINF. I compiti del Consiglio di fondazione sono definiti nell'atto di fondazione. Si tratta di un organo paritetico composto da rappresentanti degli assicuratori e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 7 Commissione per gli eventi di grandi proporzioni

- ² La Commissione è composta dal presidente del Consiglio di fondazione, dai cinque membri del Consiglio di fondazione rappresentanti degli assicuratori, da un membro del Consiglio di fondazione che rappresenta l'organizzazione dei lavoratori e da uno che rappresenta l'organizzazione dei datori di lavoro.
- ³ La Commissione è presieduta dal presidente del Consiglio di fondazione della cassa suppletiva LAINF o, in caso di impedimento, dal vicepresidente del Consiglio di fondazione. Per il resto si autocostruisce.

Art. 8 Consiglio di amministrazione

- ¹ La Direzione è responsabile dell'esecuzione dei compiti conferitile dal presente regolamento, in particolare dell'amministrazione, della raccolta dei dati, dell'elaborazione e dell'analisi dei dati in caso di evento di grandi proporzioni, nonché dell'attuazione delle decisioni della Commissione per gli eventi di grandi proporzioni.
- ² La Direzione non ha poteri decisionali.

Art. 9 Convocazione della Commissione e preparazione

- ¹ La Direzione comunica immediatamente al presidente e ai membri del Consiglio di fondazione della cassa suppletiva LAINF la prima richiesta da parte di un assicuratore in merito alla presunta esistenza di un evento di grandi proporzioni.
- ² La Direzione, su incarico del presidente del Consiglio di fondazione, convoca la Commissione indicando i punti all'ordine del giorno entro un massimo di tre settimane dal ricevimento della prima richiesta da parte di un assicuratore.
- ³ I membri della Commissione per gli eventi di grandi proporzioni possono presentare al Consiglio di fondazione mozioni per aggiungere punti all'ordine del giorno fino a una settimana prima della riunione ordinaria. Altri punti all'ordine del giorno possono essere discussi durante la riunione solo se tutti i membri della Commissione sono presenti o rappresentati e sono d'accordo.

Art. 10 Compiti, competenze e poteri della Commissione per gli eventi di grandi proporzioni

- ¹ La Commissione esamina la prima richiesta di un assicuratore al verificarsi di un evento che si presume di grandi proporzioni e decide se avviare un'indagine (cfr. capitolo 4).
- ² La Commissione definisce i criteri per la raccolta dei dati per la verifica dell'eventuale superamento del valore soglia. In base ai dati completi ricevuti, decide se il valore soglia è stato superato e quindi se si è verificato un evento di grandi proporzioni.
- ³ Dopo il verificarsi di un evento di grandi proporzioni, la Commissione stabilisce annualmente in anticipo i supplementi di premio per il finanziamento del fondo di compensazione per ogni ramo assicurativo obbligatorio, determina i pagamenti di compensazione e decide in merito all'estinzione del fondo e alla liquidazione finanziaria finale.
- ⁴ La Commissione può avvalersi di esperti per lo svolgimento dei suoi compiti. Questi la assistono in caso di domande e la consigliano nelle decisioni, senza diritto di voto. I costi vengono ripartiti tra gli assicuratori ai sensi del punto 8.1.2 lett. a cpv. 1 e 2 del Regolamento di gestione della cassa suppletiva LAINF.

Art. 11 Decisione e quorum della Commissione per gli eventi di grandi proporzioni

- ¹ Ogni membro della Commissione ha diritto a un voto.
- ² Ogni membro della Commissione può farsi rappresentare da un altro membro della Commissione tramite delega scritta. Nessun membro può rappresentare più di un membro assente.
- ³ Il quorum è raggiunto solo se sono presenti o rappresentati almeno due terzi (2/3) dei membri.
- ⁴ Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei membri della Commissione presenti o rappresentati alla votazione. Su richiesta di un terzo dei votanti presenti o rappresentati, la votazione si svolge a scrutinio segreto. In caso di parità dei voti, è decisivo il voto del presidente del Consiglio di fondazione o di chi ne fa le veci.
- ⁵ Se i membri assenti non hanno delegato un rappresentante e di conseguenza sono presenti o rappresentati meno di due terzi (2/3) dei membri, il quorum non è raggiunto. In tal caso, la Direzione riconvoca la Commissione entro e non oltre due settimane. In questo caso il quorum si considera raggiunto anche se non sono presenti o rappresentati almeno due terzi (2/3) dei membri. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità dei voti, è decisivo il voto del presidente del Consiglio di fondazione o di chi ne fa le veci.

Art. 12 Deliberazione per mezzo di circolare

- ¹ Se per validi motivi una riunione non può tenersi né in presenza né in modalità virtuale, la Commissione può deliberare su una mozione tramite lettera circolare, a condizione che nessun membro richieda una discussione orale.
- ² Le mozioni vengono sottoposte ai membri per iscritto. Il termine per la risposta è di 7 giorni. La risposta va inoltrata al Consiglio di amministrazione.
- ³ Per le delibere si applicano le stesse regole applicabili in caso di riunione della Commissione in presenza.

Sezione 2: Assicuratori ai sensi dell'art. 68 LAINF

Art. 13 Compiti e poteri

- ¹ Ogni assicuratore può segnalare per iscritto un evento potenzialmente di grandi proporzioni alla cassa suppletiva LAINF presentando per iscritto una prima richiesta. Egli specifica il ramo assicurativo interessato dall'evento.
- ² Su richiesta scritta, gli assicuratori forniscono periodicamente al Consiglio di amministrazione i dati raccolti ai fini della verifica del superamento del valore soglia e i dati per la determinazione del supplemento di premio.
- ³ Il supplemento di premio stabilito dalla Commissione deve essere inserito a tempo debito nelle rispettive tariffe.
- ⁴ Gli assicuratori sono responsabili della riscossione del supplemento di premio fissato e del versamento delle compensazioni alla cassa suppletiva LAINF.
- ⁵ Gli assicuratori sono tenuti a indicare i sinistri nelle statistiche di rischio in modo non aggregato (art. 31).

Sezione 3 Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

Art. 14 Funzione, compiti e competenze

¹ L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è l'autorità di vigilanza della cassa suppletiva LAINF e degli assicuratori.

² L'UFSP può partecipare alle riunioni della Commissione per gli eventi di grandi proporzioni con un massimo di due rappresentanti a titolo consultivo. Essi non hanno diritto di voto.

Sezione 4: Revisione

Art. 15 Organo di revisione

L'osservanza del presente regolamento da parte della cassa suppletiva LAINF è verificata da revisori esterni nell'ambito della regolare revisione annuale.

Art. 16 Revisione presso gli assicuratori

¹ La Commissione esamina i requisiti di revisione e la loro applicazione presso gli assicuratori.

² In seguito al verificarsi di un evento di grandi proporzioni, la Commissione può disporre una revisione esterna presso un assicuratore nell'interesse della corretta amministrazione e del funzionamento del fondo di compensazione.

³ Una revisione esterna va effettuata solo in casi eccezionali giustificati. In particolare, solo se una precedente soluzione individuata di concerto con l'assicuratore e la verifica dei dati da parte della Commissione non hanno portato a un risultato conforme ai requisiti della revisione. In questo caso, i costi della revisione esterna sono a carico dell'assicuratore interessato.

Capitolo: Finanziamento

Sezione 1: Fondo di compensazione

Art. 17 Fondo di compensazione

¹ La cassa suppletiva LAINF istituisce un fondo di compensazione per finanziare le spese per sinistri che superano il valore soglia.

² Il fondo di compensazione è finanziato tramite un supplemento di premio per ogni ramo assicurativo. La cassa suppletiva LAINF gestisce il fondo di compensazione e indennizza gli assicuratori per le spese che superano il valore soglia mediante pagamenti di compensazione.

Art. 18 Indennizzo / meccanismo di compensazione

¹ I pagamenti di compensazione vengono effettuati sulla base del meccanismo di compensazione definito. I principi matematici di questo meccanismo sono riportati nell'appendice 1.

² I supplementi di premio sono determinati uniformemente per tutti gli assicuratori in permille del guadagno assicurato per ogni ramo assicurativo, in modo tale da poter presumibilmente coprire i costi correnti secondo le notifiche dei singoli assicuratori relative alla stima dell'onere complessivo per il sinistro e le prestazioni assicurative estese.

Art. 19 Gestione patrimoniale

La cassa suppletiva LAINF non tiene un conto corrente per ogni assicuratore né effettua una gestione propriamente attiva del patrimonio. Il capitale ricevuto viene trasferito il più rapidamente possibile agli assicuratori aventi diritto e pertanto viene trattenuto dalla cassa suppletiva LAINF solo per il minimo necessario.

Art. 20 Tassi di interesse

Se le entrate percepite dalla cassa suppletiva LAINF dai supplementi di premi generano interessi passivi o attivi, la cassa li addebita o accredita agli assicuratori come credito separato nella fattura annuale (anticipi e riserve).

Sezione 2: Conteggio aggregato

Art. 21 Conteggio aggregato

La Direzione presenta i dati dei singoli assicuratori relativi alle prestazioni erogate per l'evento di grandi proporzioni in un conteggio aggregato.

Art. 22 Comunicazione/recapito del conteggio aggregato

La Direzione trasmette alla Commissione il conteggio aggregato tramite un canale digitale sicuro.

Art. 23 Frequenza del conteggio aggregato

¹ La Direzione redige il conteggio aggregato con cadenza annuale.

² La Direzione valuta i dati su base continuativa.

³ In casi giustificati e su incarico della Commissione è possibile, in caso di eventi di grandi proporzioni, consultare i dati al di fuori della presentazione annuale.

Sezione 3: Estinzione del fondo

Art. 24 Criteri per l'estinzione del fondo

Il fondo può essere estinto se il mantenimento della contabilità del fondo comporterebbe oneri amministrativi sproporzionati e se l'aggravio derivante alle imprese assicurate dalla riscossione dei supplementi di premio definitivi ai sensi dell'art. 26 non è eccessivo.

Art. 25 Richiesta e decisione in merito all'estinzione del fondo

¹ L'estinzione del fondo può essere richiesta anche da qualsiasi assicuratore.

² La Commissione decide in merito. L'estinzione deve essere approvata all'unanimità.

Art. 26 Importi insoluti al momento dell'estinzione del fondo

¹ In preparazione all'estinzione del fondo, la cassa suppletiva LAINF calcola, oltre alle prestazioni assicurative previste fino alla fine dell'anno successivo, le riserve complete per ogni sinistro. Se si decide di estinguere il fondo, i supplementi di premio vengono calcolati in modo da includere le riserve complete (al netto dei regressi previsti e delle spese di gestione dei sinistri previste).

² La cassa suppletiva LAINF fissa la percentuale di supplemento di premio che ritiene necessaria per i sinistri non ancora notificati. Tale percentuale viene calcolata sulla base di tutti i sinistri della statistica dei rischi LAINF per il ramo assicurativo interessato dall'evento di grandi proporzioni. I dati necessari per la determinazione sono messi a disposizione della cassa suppletiva LAINF dall'UFSP.

³ La Commissione fissa il supplemento necessario per l'estinzione del fondo sulla base dei criteri stabiliti nelle sezioni 1 e 2. La cassa suppletiva LAINF comunica tale supplemento agli assicuratori mediante apposita decisione.

Capitolo: Procedura per stabilire se un evento è di grandi proporzioni; meccanismo relativo ai supplementi di premio e meccanismo di compensazione

Art. 27 Prima richiesta e indagine

- ¹ Se si verifica un sinistro che l'assicuratore classifica come potenziale evento di grandi proporzioni, l'assicuratore presenta una prima richiesta alla Direzione.
- ² Se le informazioni contenute nella prima richiesta non consentono di decidere in merito all'opportunità di avviare la raccolta dei dati per verificare se il valore soglia è stato superato, la Direzione conduce un'indagine.
- ³ La Direzione chiede a tutti gli assicuratori di compilare e restituire un modulo di indagine. Sulla base dell'analisi dei moduli compilati, la Commissione valuta se è necessario raccogliere dati per verificare l'eventuale superamento del valore soglia.
- ⁴ La decisione di effettuare la raccolta dei dati è di competenza della Commissione per gli eventi di grandi proporzioni.
- ⁵ Se gli assicuratori non forniscono i dati richiesti entro la scadenza, la Direzione invia loro un sollecito e li mette in mora. Se anche in questo caso non perviene risposta, viene inviata una segnalazione all'UFSP.

Art. 28 Raccolta dati per la verifica del superamento del valore soglia

- ¹ Per verificare se si è in presenza di un evento di grandi proporzioni, la Direzione chiede a tutti gli assicuratori di comunicarle, entro un termine prefissato, il totale stimato di tutte le spese previste per il presunto evento di grandi proporzioni e il premio netto dell'anno precedente all'evento per ogni ramo assicurativo.
- ² La stima non tiene conto dei contributi di coassicurazione, delle nuove acquisizioni in regime di coassicurazione, delle indennità di rincarato, degli adeguamenti degli assegni per grandi invalidi a seguito dell'aumento del massimale di guadagno assicurato e dei recuperi da riassicurazioni, mentre include i sinistri non ancora notificati (IBNR) e le entrate attese da regressi a riduzione dei sinistri.
- ³ Le spese di gestione dei sinistri vengono incluse sotto forma di supplemento percentuale (art. 29, cpv. 2).
- ⁴ La Commissione può ripetere una o più volte la richiesta dei dati.

Art. 29 Invio dei dati

¹ Gli assicuratori forniscono annualmente, il 31 maggio, i seguenti dati per ogni ramo assicurativo:

- a. il premio netto aggiornato dell'anno precedente l'evento di grandi proporzioni,
- b. le prestazioni assicurative effettivamente erogate nell'anno precedente,
- c. le prestazioni assicurative stimate per l'anno in corso fino alla fine dell'anno,
- d. le prestazioni assicurative stimate per l'anno successivo,
- e. il monte salari effettivo assicurato dell'anno precedente,
- f. il monte salari stimato per l'anno in corso,
- g. il monte salari stimato per l'anno successivo.

Per tutte le voci si tiene conto solo dell'attività in gestione propria. Nel calcolo delle prestazioni assicurative si tiene conto dei regressi effettivi e stimati, ma non dei recuperi da riassicurazioni e delle prestazioni che sono a carico dell'associazione Fondi di garanzia delle rendite future. Le prestazioni assicurative effettivamente erogate nell'anno precedente vanno indicate in modo distinto per ogni numero di sinistro; le stime delle prestazioni assicurative per l'anno in corso e per quello successivo vanno indicate in modo aggregato e tenendo conto dei sinistri tardivi.

² I costi di gestione dei sinistri sono presi in considerazione sotto forma di supplemento percentuale sulle prestazioni assicurative erogate agli assicurati e sono anch'essi riportati. Le prestazioni assicurative comprensive delle spese di gestione dei sinistri costituiscono quindi le prestazioni assicurative estese. Il valore percentuale viene stimato dalla cassa suppletiva LAINF sulla base dei dati dei conti d'esercizio degli ultimi cinque anni precedenti l'anno dell'evento di grandi proporzioni e viene applicato uniformemente da tutti gli assicuratori. I dati necessari per la determinazione sono messi a disposizione della cassa suppletiva LAINF dall'UFSP.

³ Se gli assicuratori non forniscono i dati richiesti entro i termini, la Direzione invia un sollecito agli assicuratori e li mette in mora. Se anche in questo caso non perviene risposta, viene inviata una segnalazione all'UFSP.

Art. 30 Determinazione del tasso di supplemento di premio per l'anno successivo e dei pagamenti di compensazione per l'anno in corso

- ¹ Il tasso di supplemento di premio, espresso in permille del monte salari, viene calcolato dalla cassa suppletiva LAINF e comunicato a tutti gli assicuratori entro il 31 agosto. Questi lo applicano uniformemente l'anno successivo.
- ² L'entità del tasso di supplemento di premio viene calcolata in modo tale che il totale previsto di tutti i supplementi fino alla fine dell'anno successivo sia pari al valore eccedente previsto alla fine dell'anno successivo. Il tasso di supplemento può anche essere negativo, ossia comportare una riduzione dei premi per gli assicurati.
- ³ Il totale previsto di tutti i supplementi di premio fino alla fine dell'anno successivo e il valore eccedente previsto alla fine dell'anno successivo vengono ricavati dalla cassa suppletiva LAINF in base ai dati attuali e precedenti forniti dagli assicuratori e alle spese forfetarie di gestione dei sinistri da prendere in considerazione.
- ⁴ La cassa suppletiva LAINF calcola il coefficiente di rimborso attuale entro il 31 agosto sulla base dei dati sull'andamento fino alla fine dell'anno in corso e fissa i pagamenti di compensazione degli assicuratori per l'anno in corso in modo tale che per ogni assicuratore la somma di tutti i supplementi di premio e dei pagamenti di compensazione ricevuti dall'assicuratore meno i pagamenti di compensazione effettuati dall'assicuratore sia uguale al prodotto ottenuto moltiplicando le prestazioni assicurative estese pagate dall'assicuratore per il coefficiente di rimborso. La cassa suppletiva LAINF chiede alle società tenute al pagamento di inviare i pagamenti di compensazione entro il 30 settembre e li distribuisce alle società beneficiarie entro il 31 ottobre.

Art. 31 Statistiche di rischio

¹ I sinistri relativi all'evento di grandi proporzioni, indicati singolarmente nelle statistiche di rischio degli assicuratori, vanno trasmesse al Centro di statistica degli assicuratori contro gli infortuni (SSUV) nel rispetto dei termini ordinari previsti dall'art. 93 OPI.

² Gli assicuratori devono fare in modo che i casi di prestazione derivanti da un evento di grandi proporzioni siano riconoscibili e contrassegnati come tali nei loro sistemi.

Capitolo: Tutela giurisdizionale e giurisdizione

Art. 32 Decisione

- ¹ La cassa suppletiva LAINF comunica le ingiunzioni del Consiglio di fondazione e della Commissione per gli eventi di grandi proporzioni in applicazione del presente regolamento sotto forma di decisione ai sensi dell'art. 49 LPGa.
- ² La decisione deve contenere un avvertimento sui rimedi giuridici. La decisione va motivata.

Art. 33 Opposizione

- ¹ Contro le decisioni della cassa suppletiva LAINF stessa che riguardano ingiunzioni del Consiglio di fondazione e della Commissione in applicazione del presente regolamento è possibile presentare opposizione alla cassa stessa entro 30 giorni.
- ² L'opposizione ha effetto sospensivo, a meno che la cassa suppletiva LAINF non abbia revocato ogni effetto sospensivo nella sua decisione.
- ³ La decisione su opposizione va pronunciata entro un termine adeguato. Deve essere motivata e contenere un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
- ⁴ La procedura di opposizione è gratuita. Non vengono accordate ripetibili.

Art. 34 Ricorso

- ¹ La decisione su opposizione può essere impugnata presso il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali entro 30 giorni dalla notificazione.
- ² È competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui l'assicurato che interpone ricorso è domiciliato al momento del ricorso.
- ³ Il contenzioso è disciplinato dalle disposizioni della LPGa (art. 56 e segg. LPGa).

Capitolo: Entrata in vigore

Art. 35 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con il decreto del Consiglio federale del 31 gennaio 2024.